

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TERZA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. DE STEFANO Franco - rel. Presidente -  
Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -  
Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere -  
Dott. AMBROSI Irene - Consigliere -  
Dott. PORRECA Paolo - Consigliere -  
ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso iscritto al n. xxxx/2021 R.G. proposto da:

**DEBITORE PRINCIPALE**, in persona del legale rappresentante p.t., **EREDE 2**, in proprio e quale erede accettante con beneficio di inventario di **CONFIDEIUSSORE.**, nonchè **EREDE 1**, quale erede accettante con beneficio di inventario di **CONFIDEIUSSORE**, elettivamente domiciliati in **OMISSIS**, presso lo studio legale **OMISSIS**, in uno all'avvocato **OMISSIS**, che li rappresenta e difende;

**- ricorrenti -**

**contro**

**OMISSIS**, in persona del procuratore del legale rappresentante p.t., quale procuratrice mandataria di **OMISSIS**, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in **OMISSIS**, presso lo studio dell'avvocato **OMISSIS**, che lo rappresenta e difende;

**- controricorrente -**

**e contro**

**BANCA 1; BANCA 2; RAPPRESENTANTE Spa per BANCA 2; RAPPRESENTANTE 2 per SOCIETA' DI CREDITO (8) Srl; AGENZIA DI RISCOSSIONE; OMISSIS Spa; OMISSIS Spa per OMISSIS Srl;**

**- intimati -**

avverso la sentenza n. xxx/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, pubblicata il 15/06/2021; udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 18/05/2023 dal Presidente Dott. Franco DE STEFANO;

letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. NARDECCHIA Giovanni Battista, il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con affermazione dei principi di diritto nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363 c.p.c., comma 3, come specificamente argomentati ed enunciati;

lette le memorie delle parti.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Con la qui gravata sentenza la Corte d'appello di Palermo ha rigettato l'appello dispiegato contro la sentenza n. xxx/16 del Tribunale di Palermo, di solo parziale accoglimento dell'opposizione, dispiegata il 02/12/2010, a due esecuzioni immobiliari riunite (la n. xxx/94 r.g.e., ad impulso di **SOCIETA' FACTORING**; la n. xxx/98 r.g.e., ad impulso del **BANCA 3**; con numerosi interventi), proposta dagli esecutati **DEBITORE PRINCIPALE, ESECUTATO** in liq.ne, **EREDE 1 e EREDE 2**, questi ultimi quali eredi di **CONFIDEIUSSORE** e la seconda anche in proprio.

2. In particolare, si allega che, quanto alle ragioni creditorie azionate con intervento di **MANDATARIA** nella procedura n. xxx/94 r.g.e. in forza di d.i. n. xxxx/93 del Tribunale di Palermo, il giudice di primo grado aveva respinto l'eccezione di difetto di legittimazione ed accertato in Euro 1.054.694,71 il credito azionato, respingendo ogni altra doglianza.

3. La corte territoriale, quanto alle censure su tale specifica posizione processuale, ha: da un lato, ricostruito la legittimazione della cessionaria dell'originaria creditrice in base alla richiesta degli oppositori di considerare a deconto dell'eventuale esposizione i pagamenti conseguiti dagli creditori in altra procedura esecutiva immobiliare dinanzi al Tribunale di Roma, nonchè sull'intervenuta iscrizione nel registro delle imprese delle operazioni di trasformazione e pubblicazione in G.U. delle cessioni in blocco (reputata al riguardo sufficiente la conclusione di Cass. 13548/17 e di Cass. 4453/18); dall'altro,

ha ritenuto preclusa ai debitori la deduzione delle conseguenze di eventuali illegittimità delle pretese consacrate in decreti ingiuntivi non opposti.

4. Per la cassazione della richiamata sentenza, limitatamente ai capi relativi alla ragione di credito azionata da MANDATARIA quale procuratrice - secondo quanto prospettato a pag. 3 del ricorso - di **CREDITORE 1**, ricorrono **DEBITORE PRINCIPALE**, quale debitore principale, nonché la **EREDE 2** e il **CONDIFEIUSORE**, la prima anche in proprio e quali eredi di confideiussore, sulla base di due motivi.

5. In particolare, i ricorrenti lamentano: col primo motivo, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1260, 1264 e 2697 c.c., D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, censurando la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto dimostrata la cessione ad **MANDATARIA Spa** in qualità di mandataria della **CREDITORE 1 Srl** e di **BANCA 1** del credito vantato contro i ricorrenti originariamente dalla **CREDITORE ORIGINARIO**; col secondo motivo, violazione e/o falsa applicazione della L. n. 108 del 1996 e artt. 1469 bis e ss. c.c., oggi 33 cod. cons. e 58 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, censurando la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto che la mancata opposizione al decreto ingiuntivo rendesse definitiva anche la debenza di interessi superiori al tasso soglia usura ex L. n. 108 del 1996, rigettando conseguentemente la richiesta di richiamo del c.t.u..

6. Notificato ai procuratori costituiti nel precedente grado di appello il ricorso quanto ad **BANCA 1**, **BANCA 2**, **OMISSIS spa**, **ICR (8)**, **OMISSIS** per **OMISSIS npl**, **CREDITORE 1**, ha notificato controricorso soltanto **MANDATARIA Spa**, quale procuratrice mandataria di quest'ultima.

7. Il ricorso è trattato, in mancanza di istanze di discussione orale, in forma cameralizzata (secondo le previsioni del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, siccome successivamente prorogato: al 31 luglio 2021 dal D.L. 1 aprile 2021, n. 44, art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), conv. con modif. dalla L. 28 maggio 2021, n. 76; al 31 dicembre 2021 dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7, commi 1 e 2, conv. con modif. dalla L. 16 settembre 2021, n. 126; al 31 dicembre 2022 dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, comma 1 e 2, conv. con modif. dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15; al 30 giugno 2023 dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, art. 8, comma 8, conv. con mod. dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14) alla pubblica udienza del 18/05/2023, per la quale il pubblico ministero e le parti hanno depositato, rispettivamente, conclusioni scritte nel senso dell'inammissibilità (ma con affermazione di specifici principi di diritto sulla questione coinvolta dal secondo motivo) e memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c., nel testo applicabile *ratione temporis*.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente verificata l'integrità del contraddittorio dinanzi a questa Corte: ma va notato come manchi prova del coinvolgimento in questa sede non solo del condebitore **ESECUTATO in liq.ne**, ma pure degli altri interventori menzionati già soltanto nella intestazione della gravata sentenza, cioè **INTERVENTORE 1** e **INTERVENTORE 2**, senza alcun elemento chiaro sulle ragioni a base di tale scelta processuale.

2. E tuttavia, ove possa predicarsi la loro qualità di litisconsorti necessari quanto meno risultanti dagli atti, è superflua l'integrazione del contraddittorio nel presente giudizio di legittimità nei loro confronti alla stregua dei principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, che esimono dall'ordine di rinnovazione della notifica del ricorso in caso di nullità di quella o da quello di integrazione del contraddittorio in caso di ricorso di cui si palesi l'inammissibilità (con principio affermato fin da Cass. Sez. U. ord. 22/03/2010, n. 6826) o l'infondatezza (tra le successive, in termini: Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass. Sez. U. 22/12/2015, n. 25772; Cass. ord. 21/05/2018, n. 12515; Cass. ord. 17/06/2019, n. 16141; Cass. Sez. U., ord. 30/11/2022, n. 35307; Cass. ord. 07/04/2023, n. 9562).

3. Infatti, il ricorso è inammissibile, perchè non rispetta il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3: requisito che è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, 18/05/2006, n. 11653, Rv. 588770 - 01; Cass., ord. 19/10/2006, n. 22385, Rv. 592918 - 01; Cass. 08/07/2014, n. 15478, Rv. 631745 - 01; Cass. 02/08/2016, n. 16103, Rv. 641493 - 01).

5. Nel ricorso si dà sostanzialmente soltanto sommaria notizia del fatto che erano stati contestati "i crediti... vantati da **SOCIETA' DI CREDITO(8) Srl, MANDATARIA Spa** a fondamento delle procedure riunite (n. 253/98) ad istanza di **SOCIETA' DI Factoring** e fondato su D.I. n. 1999 del 1993, n. 472/98 ad istanza di **OMISSIS**, oggi **SOCIETA' DI CREDITO(8)** e fondato sul D.I. n. xxxx/94... oltre che dell'intervento spiegato il 15/3/2000 dal **omissis** (oggi **SOCIETA' DI CREDITO(8)**) e fondato su due rapporti di conto corrente e su 28 cambiali"; e si passa poi all'illustrazione delle posizioni sulle questioni ancora rilevanti assunte dalle parti contrapposte nel corso dell'opposizione esecutiva.

6. Ma nella specie, la complessità, soggettiva ed oggettiva, delle espropriazioni immobiliari riunite esige una compiuta, per quanto anche solo sintetica, specifica indicazione delle ragioni di credito di ognuno dei procedenti e degli interventori e dei debitori rispettivamente assoggettati ad esecuzione, dell'andamento del relativo processo esecutivo e del suo stato al momento della proposizione dell'opposizione, come pure delle ragioni a sostegno di questa nella formulazione del solo rilevante atto introduttivo della fase sommaria, nonchè dello sviluppo del relativo giudizio, all'esito del quale è stata resa la qui gravata sentenza.

7. Tanto era invero indispensabile per verificare anche già solo l'integrità del contraddittorio fin dal primo grado, pure in relazione all'interesse che alla definizione dello specifico thema decidendum originario possono avere tutti gli altri soggetti dei processi esecutivi (di norma, litisconsorti necessari nelle opposizioni esecutive), ma in ogni caso per valutare lo stato di questi ultimi e, di conseguenza, la tempestività e la rilevanza, in riferimento a ciascuno di tali elementi, delle contestazioni mosse con il solo rilevante atto di introduzione della indefettibile fase sommaria dell'opposizione.

8. E, com'è noto, le eventuali lacune del ricorso non possono essere emendate con alcun atto ulteriore e successivo (come ricordato dal Procuratore generale; tra le molte, da ultimo, v. Cass. Sez. U., ord. 09/03/2020, n. 6691) e quindi neppure con la memoria o ad altri atti ad esso estrinseci (quali, ad esempio ai fini dell'identificazione di altri potenziali controinteressati, la relata di notifica del ricorso, che con essa non fa mai corpo).

9. Alla conseguente complessiva ragione di inammissibilità del ricorso nel suo complesso potrebbe del resto affiancarsene una ulteriore, riferita al primo motivo: proprio perchè nell'atto con cui il presente giudizio di legittimità è stato introdotto non si somministrano elementi per comprovare che la doglianza di difetto di legittimazione dell'intervenitrice sia stata tempestivamente sollevata con il ricorso introduttivo della fase sommaria dell'opposizione, unico a rilevare a tal fine per non essere consentita, nelle opposizioni esecutive, la proposizione di ragioni di contestazione diverse ed ulteriori (con la sola eccezione della caducazione del titolo esecutivo), come da consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le ultime, Cass. ord. 06/04/2022, n. 11237, con rinvio alla motivazione di Cass. Sez. U. n. 25478 del 21/09/2021 - Rv. 662368-02 - e Cass. Sez. U. n. 28387 del 14/12/2020 - Rv. 659870-01 - con ampi richiami di arresti precedenti), che il Collegio con convinzione ribadisce.

10. Una tale conclusione preclude però la pronuncia del principio di diritto nell'interesse della legge, pure invocata dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta.

11. Secondo quanto questi rileva, la fattispecie prospettata dai ricorrenti avrebbe riguardo - in estrema sintesi - alla deduzione con opposizione ad esecuzione della doglianza sull'emissione di un decreto ingiuntivo, divenuto definitivo per mancata opposizione nei termini e reso nei confronti di una debitrice principale e di suoi fideiussori, in carenza di controllo, da parte del giudice, del carattere abusivo di alcune delle clausole (nella specie, aventi ad oggetto la debenza di interessi superiori al tasso soglia ex L. n. 108 del 1996) del contratto a base del credito principale: con richiesta allora dapprima al giudice dell'esecuzione e, poi, ai giudici dell'opposizione a quest'ultima, di esercitare infine detto controllo sull'abusività della clausola contrattuale, fino ad ora evidentemente mancato.

12. E' noto che, in materia, è intervenuta dapprima la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 17/05/2022 (in cause riunite C-693/19, SPV Project 1503, e C-831/19, Banco di Desio e della Brianza, a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Milano con ordinanze del 10 agosto 2019 e del 31 ottobre 2019) e, poi, quella delle Sezioni Unite di questa Corte in data 06/04/2023, col n. 9479, rimodulando in profondità alcuni principi fondamentali del processo civile nazionale, primo fra tutti quello applicato, in modo fino a quel momento impeccabile, dalla qui gravata sentenza, dell'intangibilità della questione in quanto coperta dalla mancata opposizione al decreto monitorio, quest'ultima dando luogo (Cass. 07/10/1967, n. 2326, via via fino a Cass. 04/11/2021, n. 31636) ad un vero e proprio giudicato.

13. Sul punto, la Corte Europea ha sancito che "l'art. 6, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come "consumatore" ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo".

14. Da tale pronuncia può desumersi un principio di diritto che può tradursi, in termini congruenti con la tradizione giuridica nazionale, nel senso che il giudicato derivante da mancata opposizione del decreto ingiuntivo copre quanto espressamente dedotto ed anche il deducibile, ma, quanto a quest'ultimo, non pure le questioni in tema di tutela del consumatore assicurata dalla disciplina Eurounitaria, sussistendo in capo al giudice il potere-dovere di esaminarle pure d'ufficio; in altri termini, quanto meno il giudicato sul decreto ingiuntivo non opposto - per restare alla fattispecie espressamente considerata nella richiamata pronuncia sulla questione pregiudiziale rimessa dal giudice italiano - si estende alle questioni in tema di tutela del consumatore, in quanto assicurata come inderogabile dalla disciplina Eurounitaria, ma se e solo se espressamente e, sia pur anche solo sommariamente, esaminate ed esplicitamente sottoposte al consumatore medesimo.

15. Intervenute sulla questione, le Sezioni Unite hanno ritenuto, all'esito di una approfondita analisi delle premesse, di escludere l'in-sostenibilità dell'impatto della pronuncia della Corte di giustizia sull'ordinamento processuale nazionale e sui suoi principi fondanti, quali la certezza del diritto a presidio del giudicato, ma al contempo possibile coerenza con questi in via di mera interpretazione, individuandone le ricadute con un'articolata prospettazione di conseguenze; per quel che in questa sede rileva, è stato, in particolare, pronunciato il principio di diritto nell'interesse della legge in forza del quale, se il debitore ha proposto opposizione ad esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comma 1, al fine di far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riquilificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii).

16. Pare evidente che le Sezioni Unite abbiano voluto, nel prestare ossequio al dictum della Corte di giustizia, al contempo applicare il principio di autonomia processuale dei singoli Stati membri dell'Unione (in forza del quale, com'è noto, spetta a ciascun ordinamento nazionale individuare gli strumenti processuali idonei a perseguire l'obiettivo della corretta applicazione del diritto Eurounitario, purchè ne siano garantite effettività ed equivalenza).

17. In tal modo ed in base a quest'ultimo, la ratio della decisione può identificarsi nell'esclusione della ritrattabilità, in sede esecutiva e di opposizione esecutiva, del titolo esecutivo giudiziale definitivo costituito dal decreto ingiuntivo non opposto, in ordine al quale sia mancata una disamina anche ufficiosa dell'abusività o meno delle clausole del contratto azionato, restando rimessa la questione al giudice dell'opposizione ultratardiva al titolo stesso, unico competente a conoscerne il fondo; piuttosto rimanendo devoluto al giudice dell'esecuzione un sommario controllo sull'abusività o meno delle clausole, restando pur sempre circoscritto il suo potere di delibazione di questioni di merito cognitivo al limitato fine della prosecuzione e definizione del processo esecutivo, ma con necessaria devoluzione alla sede propria del giudice dell'impugnazione al titolo giudiziale del fondo della questione e del potere di sospensione dell'esecutività del titolo.

18. Ora, è vero che, nella specie, sarebbe appunto da valutare la modalità concreta di operatività di tale innovativa - e, per alcuni profili, sicuramente impegnativa, non foss'altro che per garantirne la coerente collocazione sistematica e la tenuta dei relativi presupposti - eppure ineludibile translatio quando essa non sia stata disposta nè dal giudice dell'esecuzione, nemmeno quale giudice della fase sommaria della relativa opposizione, nè nel corso di quest'ultima, via via fino al giudizio di legittimità.

19. Non vi è però modo di intervenire, dopo così contenuto intervallo temporale e neppure a mera integrazione o specificazione, sugli approdi ermeneutici delle Sezioni Unite: non con lo speciale procedimento previsto dall'art. 374 c.p.c., comma 3, per il vincolo alle sezioni semplici derivante da quelli, in doveroso ossequio alla loro funzione nomofilattica, ma restando ognuna delle alternative soluzioni prospettate nel ricco dibattito in dottrina aperta per ognuno dei giudici di merito; non con

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

un'ulteriore rimessione ai sensi del medesimo art. 374 c.p.c. in relazione a profili che possano assurgere a questioni di massima di particolare importanza e per conseguire sul punto ulteriori specificazioni od integrazioni, spettando alla sezione semplice desumere le conseguenze applicative concrete di quelle conclusioni.

20. Al contempo, ritiene il Collegio che la verifica di quali siano le conseguenze di tale pronuncia sul processo in corso (in cui la questione parrebbe essere stata agitata dagli odierni ricorrenti fin nei gradi precedenti) deve dirsi preclusa proprio dalla carenza degli elementi evidenziati al precedente punto 6, che rende meramente ipotetiche le evenienze configurabili ed insuscettibile di essere qualificata come corrispondente a quella per cui è causa la fattispecie astratta cui riferire i principi di diritto a ricercarsi ed enunciarsi.

20. Al riguardo, come correttamente ricorda il Procuratore Generale, l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge, ex art. 363 c.p.c., non deve avere "un carattere meramente esplorativo o preventivo", ma si lega necessariamente alla fattispecie concreta oggetto di cognizione (Cass., Sez. U., n. 404/2011; Cass., Sez. U., n. 23469/2016); anche nell'applicazione dell'istituto del principio di diritto nell'interesse della legge rimane viva e vitale quella necessaria compenetrazione tra l'esercizio dei compiti di nomofilachia e i "fatti della vita" portati dalle parti dinanzi al giudice: ciò che dà fondamento alle ragioni di una disciplina che, a fronte di questioni di diritto e di fatto che rivestano particolare importanza, consente di pronunciare una regola di giudizio che, sebbene non influente sulla concreta vicenda processuale, serva tuttavia come criterio di decisione di casi analoghi o simili (Cass., Sez. U., n. 27187/2007; Cass., Sez. U., n. 19051/2010).

21. A giudizio del Collegio, non può darsi seguito ad alcuna attività di ulteriore rimodulazione della disciplina processuale, quale quella che si avrebbe in applicazione dell'art. 363 c.p.c. e per di più in un settore in cui è recente un imponente intervento di tal fatta delle Sezioni Unite, in base esclusivamente ad evenienze che devono qualificarsi - per i vizi di formazione del ricorso - ipotetiche o frutto di supposizioni, anche solamente in ordine alle precise modalità di proposizione della doglianza nel solo rilevante atto introduttivo della fase sommaria dell'opposizione esecutiva nel cui corso è stata resa la sentenza oggetto del presente ricorso.

22. Per questa ragione stima il Collegio essere qui preclusa la pronuncia di un principio di diritto nell'interesse della legge e la pure cospicua questione andrà affrontata in presenza di un ricorso che consenta di ritenerla pertinente alla fattispecie e non affetto da un'inammissibilità tale da privare la Corte di identificare con affidabile sicurezza i connotati della fattispecie da regolare.

23. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza ed in relazione al vizio originario del ricorso, come in dispositivo e con condanna solidale dei ricorrenti, atteso l'evidente pari interesse in causa.

24. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

#### **P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, tra loro in solido, a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 8.000,00 (ottomila/00), oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui esso lo sia), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, il 18 maggio 2023.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2023